

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che alle h.9,35 durante la trattazione del 5° e presente punto all'ODG è entrato il Consigliere Vangi che prende parte alla discussione e votazione della presente deliberazione

### Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 Tuel indica le funzioni spettanti ai Comuni;
  - l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi on strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
  - la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
  - l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- L'art. 3, comma 29 della Legge 24/12/2007, n. 244 – finanziaria 2008 – così come modificato dall'art. 71, lett. e) della Legge 69/2009 e dall'art. 19, comma 2, lett. a) della legge 3/8/2009 n. 102 che recita: “entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 20/3/2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 .

La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”.

- Il Consiglio di Stato (A.P. 3 giugno 2011, n.10) richiamando le considerazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 2009, n. 148, ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge 244/2007, esprimendo un principio di carattere generale che era immanente nell'ordinamento anche prima della sua esplicitazione positiva, evidenzia un palese disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche di società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto da disposizioni normative di specie (secondo il modello delle c.d. “società di diritto singolare”).

- Dello stesso tenore anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012 n. 1574, Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna 29 marzo 2012, n. 28.

- L'art. 14, comma 32 D.L. 78/2010 modificato dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 che esplicitamente dispone: “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

Le disposizioni 7/52 di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
  - b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
  - c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
- La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

Dato atto che le Società nelle quali direttamente questo Comune detiene partecipazioni sono quelle risultanti dal sotto riportato elenco.

Rilevato che dall'oggetto sociale si evince che le società direttamente partecipate producono servizi generali, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente per cui la partecipazione detenuta è da ritenere legittima ai sensi della predetta normativa.

**Considerato** che le Società sottototate hanno infatti finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti e di altri servizi pubblici locali e sovracomunali;

**Ritenuto** sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**Visto** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell'area amministrativa per la regolarità tecnica;

Con 6 voti favorevoli su 6 presenti, espressi in forma palese

### DELIBERA

1) Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e succ. m. (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di CANTOIRA nelle Società di cui al seguente elenco, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo:

- **Società Metropolitana Acque di Torino**

- **SIA srl**

2) Di prendere atto altresì degli scopi societari e delle quote di partecipazione dell'Ente, così come risultanti dal prospetto allegato al presente atto da farne parte integrante .

3) Di trasmettere il presente atto:

- a) al Revisore Unico dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;
- b) al Rappresentante Legale di ciascuna società partecipata per opportuna conoscenza;
- c) al Responsabile del sito informatico comunale per la debita pubblicazione.

a) SERVIZIO AMMINISTRATIVO

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

**FAVOREVOLE**

Cantoira, 06 luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F. CHISARI dott.ssa Concetta

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : ALA LUIGIIl Segretario Comunale  
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta

## Comune di Cantoira

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 231 del Registro PubblicazioniLa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12 LUG 2013 al 27 LUG 2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.Cantoira, li 12 LUG 2013Il Segretario Comunale  
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 12 LUG 2013Il Segretario Comunale  
CHISARI Dott.ssa Concetta

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/8/2013 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)Cantoira, li 24/8/2013Il Segretario Comunale  
CHISARI Dott.ssa Concetta

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27 e 33 della Legge 244 del 24/12/2007

L'anno duemilatreddici addì sei del mese di luglio alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ALA LUIGI - Sindaco	Si
2. OLIVETTI CELESTINA - Vice Sindaco	Si
3. VANGI ALESSANDRO - Consigliere	No
4. RIONDA IOSE - Consigliere	Si
5. VIVENZA FRANCA - Consigliere	Si
6. BERTA GIOVANNI MATTEO - Consigliere	Si
7. RONCATO RITA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALA LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.